

P. 12174 del 28.12.2022

COMUNE DI SAN BELLINO
PROVINCIA DI ROVIGO

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALE SITO IN PIAZZA ALDO MORO N. 3A SITO C/O L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIVALENTE".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 14.12.2022 e della Determinazione n. 345 del 27.12.2022,

RENDE NOTO CHE

il Comune di San Bellino intende raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate a concedere in concessione d'uso il locale – ormai da tempo inutilizzato - ubicato all'interno dell'immobile di proprietà comunale denominato "CENTRO POLIVALENTE", sito in San Bellino, Piazza Aldo Moro, n. 3A, contrassegnato dalla lettera "A" dell'allegata planimetria catastale, al fine di promuovere iniziative con finalità di interesse pubblico.

Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica al fine di individuare soggetto al quale sarà concesso l'uso del locale di cui sopra.

La presente richiesta non vincola il Comune di San Bellino in alcun modo, il quale si riserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del procedimento.

Il Comune di San Bellino si riserva la facoltà di affidare in concessione d'uso il locale anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione purché ritenuta vantaggiosa e di interesse pubblico dall'Amministrazione.

1. ENTE AFFIDANTE

Comune di San Bellino, Piazza E. Galvani n. 2, 45020, San Bellino (RO), telefono 0425.703009, PEC: ragioneria.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Affidamento in concessione in uso di un locale posto a Piano Primo del "Centro Polifunzionale" sito in Piazza Aldo Moro n. 3A, al fine di promuovere iniziative con finalità di interesse pubblico.

La concessione comprende:

- l'utilizzo - in promiscuo con gli altri locali del piano primo - del bagno e del corridoio di piano e delle scale di accesso esterne;
- la possibilità di svolgere (oltre a quelle oggetto di manifestazione d'interesse), sulla base di intese con il Comune, attività diverse volte ad incentivare la promozione e la partecipazione ad attività socio-culturali, in particolar modo di giovani, scuole e comunque delle fasce deboli della popolazione, esonerando in ogni caso l'Amministrazione da ogni responsabilità da esse derivanti;

Vanno comunque osservati i seguenti obblighi:

- l'assegnatario dovrà farsi carico dei costi delle utenze e delle eventuali spese di gestione;
- la realizzazione del progetto di attività come presentato in sede di offerta;
- la custodia e la pulizia dei locali oltre alla loro manutenzione;
- la restituzione del bene nella sua integrità, salvo normale deperimento d'uso;
- l'acquisizione a propria cura e spese di eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altre forme di assenso necessarie per lo svolgimento delle attività proposte;
- il soggetto affidatario dovrà utilizzare il bene in assoluta trasparenza ed imparzialità, nonché gestire lo stesso immobile nell'interesse della cosa pubblica;
- acconsentire al sopralluogo da parte dei funzionari, tecnici ed incaricati comunali, a tale funzione preposti, nel locale affidato in concessione d'uso per verificarne lo stato d'uso, o per qualsiasi altro

- motivo ritenuto necessario;
- la riconsegna del locale libero da cose e persone alla scadenza del contratto di comodato d'uso;
- la messa a disposizione del Comune per l'utilizzo, a suo insindacabile giudizio, dei locali per finalità istituzionali e/o per iniziative aventi finalità istituzionali o in caso di necessità,
- la garanzia, per tutta la durata del contratto di concessione, del rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- la stipulazione di apposita polizza incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni, nonché la rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del concessionario stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., nei confronti del Comune, per quanto risarcito ai sensi della polizza medesima. L'operatività delle coperture assicurative di cui sopra non esonerano il concessionario medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative per l'importo di € 300.000,00 nonché a copertura della responsabilità civile per danni arrecati a terzi (RCT), comprese le persone che utilizzano l'immobile e che sono impiegate nel progetto presentato in sede di offerta, con un massimale unico di garanzia non inferiore a euro 500.000,000 per sinistro. La polizza deve garantire, inoltre, la copertura degli inadempimenti contrattuali perpetrati dal concessionario (mancato pagamento costi e spese a suo carico, danni cagionati all'immobile o alle proprietà pubbliche, mancata esecuzione interventi a proprio carico, penali, ecc).
- il soggetto affidatario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria, straordinaria, degli adeguamenti e delle opere di ristrutturazione che dovessero rendersi necessarie allo svolgimento della propria attività;
- il soggetto affidatario dovrà gestire il bene in assoluta trasparenza ed imparzialità, nonché gestire gli stessi impianti nell'interesse della cosa pubblica.

Vengono fatte salve le possibili deroghe previste dal regolamento per l'utilizzo dei beni comunali approvato con deliberazione di CC n. 37/2016, concedibili dalla Giunta Comunale.

3. SOGGETTI AMMESSI

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'assegnazione dei beni immobili a terzi, approvato con Delibera di Consiglio n.ro 37 del 18/10/2016, sono ammesse a partecipare alla procedura tutte le persone, fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non si trovino in situazioni di morosità, a qualsiasi titolo, nei riguardi del Comune di San Bellino.

Non è consentito ad un soggetto di partecipare presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento, anche sostanziale, con altri soggetti che partecipano alla gara.

I soggetti partecipanti alla procedura, attraverso apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

PER PERSONE FISICHE

- ✓ di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art.120 della legge n.ro 689/81;
- ✓ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

PER LE PERSONE GIURIDICHE

- ✓ che la società (ragione sociale) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- ✓ i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 120 della legge n.ro 689/81.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della convenzione, prorogabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione di un ulteriore anno.

5. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

I partecipanti **dovranno presentare in busta chiusa e sigillata, apposta istanza di partecipazione nella quale dovranno essere autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 445/2000, i requisiti richiesti all'art. 3; si dovrà dichiarare di aver preso visione del presente avviso. L'istanza dovrà essere corredata da dettagliata relazione sulle attività con finalità di interesse pubblico che il partecipante intende offrire gratuitamente all'Ente, dettagliandone i benefici per la Comunità e le finalità sociali perseguite** – e se del caso quantificandone anche il valore stimato.

Tutta la documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante e trasmessa obbligatoriamente, a mano, mediante servizio postale, all'Ufficio Protocollo del Comune di San Bellino, **entro le ore 12 del giorno 13.01.2023** (per le raccomandate farà fede il timbro di arrivo e non di partenza). La busta dovrà recare, oltre all'indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: **Procedura per l'affidamento in uso di locale posto a piano primo del centro polivalente di Piazza Aldo Moro**. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio postale. Per ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 3 è ammessa una sola manifestazione.

6. PROCEDURA DI ESAME DELLE PROPOSTE

La procedura di valutazione delle proposte segue i disposti del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato", secondo i principi definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n.ro 50/2016 e s.m.i..

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da apposita commissione che sarà nominata dal Responsabile unico del procedimento, che attribuirà un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- Punteggi 1 per ogni iniziativa prevista;

In caso di offerte con pari punteggio l'ordine delle stesse verrà stilato in base al maggior interesse pubblico della proposta valutata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

8. CONVENZIONE

L'eventuale rapporto contrattuale con l'affidatario, sarà disciplinato dall'apposita convenzione che regolerà i rispettivi impegni tra le parti.

9. ALTRE INFORMAZIONI

I patti che regolano la procedura sono contenuti nel presente avviso che può essere ritirato presso il Comune di San Bellino,

Altresì il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di San Bellino: www.comune.sanbellino.ro.it, Sez. Amministrazione Trasparente.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Reg UE 679/2016 i dati forniti saranno utilizzati ai fini della gara e saranno trattati con sistemi automatici o manuali in maniera corretta e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

- **Titolare del trattamento:** Comune San Bellino, con sede legale in San Bellino, Piazza Galvani 2.
- **Finalità del trattamento:** Si precisa che i dati forniti:
 - con la dichiarazione di responsabilità sono acquisiti ai fini della partecipazione nonché della verifica dei requisiti richiesti, nonché per l'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia in adempimento degli obblighi di legge;
 - del concorrente aggiudicatario saranno acquisiti ai fini della stipula del contratto e degli adempimenti connessi nonché per inviare informazioni su nuove proposte di vendita.
- **Categorie di soggetti interessati:** I dati inseriti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che presentino istanza di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

11. NORME GENERALI

Resta ad esclusivo rischio del mittente l'invio per posta o mediante altro mezzo idoneo, qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Non si darà corso all'apertura del plico chiuso che non risulti pervenuto entro il termine fissato, sul quale non sia apposto il mittente e/o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della procedura.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta che risulti priva di alcuno dei documenti richiesti. Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni.

E' espressamente stabilito che l'impegno del soggetto, associazione e/o ente è valido, al momento stesso dell'offerta, mentre l'amministrazione Comunale, resterà vincolata solo ad intervenuta stipula del relativo contratto.

Le eventuali spese afferenti il perfezionamento della concessione (spese contrattuali, bolli, registro, diritti di segreteria e quant'altro dovuto) si intendono a totale carico del concessionario.

In caso di inosservanza, anche di uno solo di detti obblighi, il concessionario incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, salvo restando per l'Amministrazione comunale ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarla, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. BRESSAN Donato, Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di San Bellino.



Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
BRESSAN ing. Donato

COMUNE DI SAN BELLINO

**BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALE SITO IN PIAZZA ALDO MORO
N. 3A SITO NELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CENTRO POLIVALENTE"**

L'anno 20___, il giorno _____ del mese di _____ in
_____ nella sede del Municipio in Piazza E. Galvani, n.ro 2,

TRA

Il Comune di San Bellino rappresentato dal Responsabile del Servizio Area Tecnica _____, nato a _____ il _____, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Bellino, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

E

Soggetto/ Associazione regolarmente costituita con atto n. _____ del _____, registrato a _____ il _____ al n. _____ C.F. _____ con sede in _____, pec _____ rappresentata dal signor _____ nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante,

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato _____ della seguente procedura selettiva;
- che con determinazione n. _____ si è dato avvio alla procedura selettiva volta all'adozione del presente contratto;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Immobili oggetto di gestione

Il Comune di San Bellino concede al Soggetto/ Associazione _____, che accetta, la concessione d'uso del locale posto a Piano Primo del "Centro Polifunzionale" sito in Piazza Aldo Moro n. 3A (come meglio individuato nell'allegato elaborato planimetrico), nonché l'utilizzo - in promiscuo con gli altri locali del piano primo - del bagno e del corridoio di piano e delle scale di accesso esterne, come più dettagliatamente descritti negli allegati verbali di consegna:

- Allegato A: verbale di consegna dei locali con sommaria descrizione dello stato degli stessi;

Tali spazi con i relativi impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna.

Il concessionario dà atto del fatto che gli spazi, gli impianti e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

ART. 2 – Proprietà degli immobili

Il Concessionario dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Bellino, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, del necessario verbale di constatazione dell'immobile medesimo.

Il Soggetto/ Associazione dichiara inoltre di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di San Bellino.

ART. 3 – Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal giorno della stipulazione e scade decorsi di anni 1 (uno) dalla predetta data salva proroga/he concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione per un ulteriore anno.

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto, ferma restando la possibilità di una proroga di un periodo non più lungo di sei mesi per l'eventuale espletamento di una nuova procedura selettiva. Concessionario e concedente hanno la facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di sessanta giorni (60) giorni da notificarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite pec.

In caso di disdetta il concessionario si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno in corso e a provvedere in merito.

ART. 4 – Scopo della convenzione

Lo scopo della presente concessione riguarda concessione in uso di un locale posto a Piano Primo del "Centro Polifunzionale" sito in Piazza Aldo Moro n. 3A, (come meglio individuato nell'allegato elaborato planimetrico), per finalità di interesse pubblico.

La finalità prioritaria è quella di incentivare la promozione e la partecipazione ad attività socio-culturali, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, esonerando in ogni caso l'Amministrazione da ogni responsabilità da esse derivanti;

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- L'assenza di scopo di lucro nell'attività svolta;
- Svolgere attività di alto interesse sociale e di coinvolgimento della cittadinanza;

ART. 5 – Modalità d'uso dell'immobile

L'utilizzo del locale dato in concessione è finalizzato alla realizzazione dell'attività (oggetto di manifestazione d'interesse) _____;

L'Amministrazione comunale, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare l'immobile per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo, mediante congruo preavviso al concessionario, garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti.

Il Concessionario è tenuto a concordare con il Comune, prima di iniziare l'utilizzo l'immobile, il calendario per l'uso degli stessi, con indicazione di un preposto alla sicurezza per le attività che vengono svolte al suo interno. Il Concessionario è obbligato a non svolgere alcuna attività che generi qualsiasi tipo di entrata, all'interno dell'immobile individuato nell'elaborato cartografico allegato alla presente convenzione.

ART. 6 – Oneri a carico del concessionario

Al Concessionario spettano tutti gli obblighi _____, di cui all'art. 2 e succ. dell'avviso raccolta manifestazioni d'interesse, che costituisce parte integrante del presente.

Le spese a carico di suddetto dovranno essere saldate entro 30 gg dalla ricezione di apposita richiesta inviata dall'Ente con cadenza indicativamente quadrimestrale.

Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare all'interno dell'immobile personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Il concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

L'Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale;

Il Concessionario dovrà altresì osservare tutti gli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria del bene.

Il Concessionario dovrà gestire il bene in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutti i soggetti che ne faranno richiesta di utilizzo, nonché gestire lo stesso immobile nell'interesse della cosa pubblica.

L'immobile con gli impianti, gli arredi e le attrezzature presenti, vengono concessi e consegnati nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per la gestione del locale in oggetto. Dell'avvenuta consegna dell'immobile e dei beni mobili verrà redatto analitico inventario in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio dell'attività di gestione.

Nel caso in cui il Concessionario intenda non utilizzare in parte o totalmente l'arredo e/o le attrezzature presenti nei locali concessi, spetta al medesimo il deposito, la conservazione con cura e la riconsegna a concessione terminata del materiale stesso.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature e gli arredi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità di cui al precedente comma, gli eventuali danni all'immobile dovranno essere riparati entro un termine fissato dal verbale stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Concedente avrà titolo di rivalersi sulla polizza prodotta per l'importo pari al costo di riparazione del danno subito.

Sarà a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dal Concedente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Il Concessionario dovrà provvedere con risorse proprie, ad eventuali ulteriori allestimenti necessari al funzionamento dell'attività di che trattasi.

Qualora il Concessionario intendesse eseguire degli interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno essere preventivamente controllati e autorizzati dagli Uffici Comunali preposti, e successivamente

eseguiti nel rispetto dei vigenti piani e norme relative, su presentazione di uno specifico progetto, anche economico, accompagnato da una dettagliata descrizione tecnica; tali interventi potranno essere soggetti a prescrizioni.

Ai fini dello svolgimento di ogni attività all'interno del locale oggetto di concessione, il concessionario avrà l'onere di ottenere ogni autorizzazione necessaria, qualora prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Concessionario dovrà acconsentire al sopralluogo da parte dei funzionari, tecnici ed incaricati comunali, a tale funzione preposti, nei locali affidati in concessione per verificarne lo stato d'uso, o per qualsiasi altro motivo ritenuto necessario.

ART. 7 – Penali

Il mancato adempimento agli obblighi assunti dal concessionario, debitamente contestato con nota inviata via pec o raccomandata AR, comporta l'applicazione di una penale di € 100,00 ad inadempimento.

ART. 8 – Oneri a carico del Comune

Spetta al Comune la vigilanza ed il controllo sull'attività del Concessionario nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione e delle vigenti disposizioni di legge.

Spetta inoltre al Comune di San Bellino il coordinamento dell'attività amministrativa connessa agli interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione che dovessero rendersi necessari nel corso della durata della presente convenzione.

ART. 9 – Realizzazione di opere di ristrutturazione

Previa autorizzazione dell'amministrazione e dei competenti uffici comunali, è possibile per il concessionario realizzare nuove opere di ristrutturazione all'interno del locale in uso, che dovessero rendersi necessarie nel corso della durata della concessione.

In tutti questi casi le parti concorderanno le modalità e le caratteristiche del singolo intervento, fermo restando che gli oneri finanziari ad esso connessi vanno imputati esclusivamente al soggetto gestore.

ART. 10 – Responsabilità verso terzi

Il concessionario esonera il Comune per tutti i danni a persone o cose che discendano dall'attività oggetto della presente convenzione.

Inoltre, al fine di garantire ai danneggiati il dovuto risarcimento, in riferimento ai rischi connessi all'attività oggetto del contratto, il concessionario si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa.

ART. 11 – Revoca della convenzione

L'affidamento in concessione del locale in oggetto, potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

1. arbitrario abbandono, da parte del concessionario, dei locali dell'immobile e dei relativi impianti;
2. grave inadempimento e/o reiterate e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
3. alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione d'uso dell'immobile o parti di esso;
4. mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessaria oltre alla mancata reintegrazione delle dotazioni esistenti, ecc.;
5. mancato perseguimento delle finalità proprie a cui è destinato l'immobile comunale;
6. frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
7. danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
8. gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'eventuale Associazione o altra persona giuridica a cui è affidata la gestione, o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 12 – Oneri informativi

Il Concessionario si impegna a rendere nota all'Amministrazione Comunale ogni informazione utile alla corretta gestione dell'immobile, sulla base dei disposti della seguente convenzione.

Il Concessionario dovrà rendicontare annualmente all'Amministrazione Comunale l'attività di gestione svolta, illustrandone gli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire.

ART. 13 – Riconsegna dei locali

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento.

ART. 14 – Divieti

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub- concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

ART. 15 – Disposizioni generali e finali

Il rapporto tra il Comune di San Bellino e il Concessionario, con la stipulazione del presente contratto, assume carattere paritetico e, ferma restando la volontà di addivenire a soluzioni precontenziose, per ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere tra le parti occorre far riferimento al Tribunale territorialmente competente. Per quanto non espressamente considerato trovano applicazione e si rinvia alla normativa vigente in materia.

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Rovigo

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
Planimetria di u.i.u. in Comune di San Bellino
Piazza E. Galvani

civ. 3/3


Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 4
Particella: 192
Subalterno: 14

Compilata da:
Braggion Luisa
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Padova

N. 3292

Scheda n. 1

Scala 1:200



PIANTA PIANO PRIMO H = 290

